

Prospettiva dei due tendeva a disingannare il Mag^{to} senza colpa sua, e forse senza colpa di chi vi prevedeva, poiché all'apparenza molte cose possono apparir diverse da quelle che sono in sostanza. Che era ben infelice la condizione di que' Giudici, perché se fanno bene, non possono sperar ricompensa; e se sono cretuti far male, non possono giustificarsi, ma devono esser martiri del Segreto.

Così terminò con grandissimo plauso alle ore 12. questa azione del Forcanini, che fu ripiena in tutte le parti dell' Oratore. Salita l'Amazzone immediatamente dal Teno ricercò la nuova Riduzione, e il giorno seguente in cui promise di far risposta. Fu notabile in questa occasione un detto del R.^o Giovanni Loredan fratello del doge Vivente che se non fosse stato il timore del Tribunale in sua Sfortuna avrebbe fatto percuotere molti Nobili e laurati private. Il qual detto fu giovedì in quei romanì perché regnava in pratica l'utilità del Tribunale e contenere la forza dei più potenti.

Nel nuovo giorno 11. del Mese il Teno ripropose a capo e capo tutte le Definizioni Legali, e le proposizioni da se fatte nelle due dispute precedenti, imputando il Forcanini, che non avere risposto, non a questa, non a quella non all'altra, e così ad una, ad una. Il che fece con l'assistenza di lasciar impresa nei meno accorti la supposizione, che le sue ragioni fossero così forti che il Forcanini non avesse saputo combatterle. E simulando una ingenua Religione biasimò con modi acuti la lettura del Macchiavello guardando sempre il Franchi e dicendo, che egli faceva uso d'un buon Veneziano, qual era il Contarini, ma che questa fosse non piaceva a taluno, e la sua qualità di Cardinale. Che egli pure avrebbe potuto far leggere gli autori Stramontani i quali parlavano degli inquisitori di Stato e specialmente il Montegiusi, che li chiama Tribunale Tirannico. E nello stesso luogo, che esagerò niente dall'arrogante con poca fedeltà. Ma che lasciava le autorità degli uomini, e specialmente degli Stranieri dove era chiara abbastanza la ragione e la verità. Sopra il punto della facoltà legislativa ripose che nel solo M.^o C. stava la potestà di promulgar leggi e statuti perché n'era il Sovrano; ma che negli altri Corpi da quello dipendenti rimaneva la facoltà nuda di far sàzioni e decreti. Che però il Cons.^o di R. aveva ben la facoltà di formar ordini